



COMUNE DI BRESCIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Cod. 10279
Del.n. 1319
P.G.n. 6516
Data 26.03.1991

W

OGGETTO: Criteri per la determinazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia.

*CONTRIBUTO PER IL RILASCIO
DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
10/77*

L'anno millenovecentonovantuno, addi' 26 del mese di marzo alle ore 15.30 nella sala delle adunanze si e' riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

BONINSEGNA cav. GIOVANNI	Sindaco	dal n. 1231 al n. 1346
TONELLI dr. SERGIO	Ass.Del.	dal n. 1231 al n. 1346
SAVOLDI on. GIANNI	Ass.	dal n. 1231 al n. 1346
VIVETTI ins. DORALICE	Ass.	
GORLANI avv. INNOCENZO	Ass.	
ODOLINI PIETRO RINO	Ass.	
RUBESSA Comm. LUCIANO	Ass.	
COMINI dr. MARIANO	Ass.	
TROMBETTA avv. GUGLIELMO	Ass.	
GANDOLFI rag. ADRIANO	Ass.	
MALTEMPI p.i. FRANCESCO	Ass.	
GUINDANI DIONIGI	Ass.	
MORGANO dr. LUIGI	Ass.	

*Le cautions vengono fissate dal
comune sul fabbricato e
se la superficie è maggiore del
30% della...*

** Nuova costruzione del
comune...*

Sono assenti giustificati i Signori:

BONINSEGNA cav. GIOVANNI	Sindaco	dal n. 1347 al n. 1350
TONELLI dr. SERGIO	Ass.Del.	dal n. 1347 al n. 1350
SAVOLDI on. GIANNI	Ass.	dal n. 1347 al n. 1350

Presiede:

- il Sindaco cav. GIOVANNI BONINSEGNA dal n. 1231 al n. 1346
 - l'Assessore ins. DORALICE VIVETTI dal n. 1347 al n. 1350
- Assiste il Segretario Generale dr. PIETRO LA ROCCA

COMUNE DI BRESCIA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

DATA	
N. 399	26 MAR 1991

PROTOCOLLO

Delib. n. 1319 - 26.3.1991

n. 6516 P.G.

OGGETTO: Criteri per la determinazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia.

Riferisce l'Assessore on. G. SAVOLDI

La Giunta Municipale

Premesso:

- che con legge 28.1.1977 n. 10 è stata determinata l'onerosità del provvedimento con cui si assiste la trasformazione urbanistico-edilizia (già licenza ora concessione edilizia), ad eccezione di alcuni casi previsti dall'art. 9;
- che con deliberazioni G.M. 5.4.1978 n. 995/10342 P.G., G.M. 21.7.1980 n. 2479/23068 P.G. e G.M. 18.9.1989 n. 4165/27482 P.G. sono stati determinati ed aggiornati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 5 della legge 10/1977;
- che con deliberazione G.M. 2.11.1988 n. 5021/31842 P.G. sono state stabilite le modalità di computo dei volumi e degli spazi destinati al ricovero di autovetture;
- che successive disposizioni di legge hanno notevolmente ampliato la casistica in cui alla concessione, generalmente onerosa, si sostituisce l'autorizzazione gratuita (vedi leggi n. 457/78, n. 47/85);
- che in tale quadro normativo, in particolare nel recupero edilizio, avviene che nello stesso stabile o complesso vi siano contemporaneamente interventi non univocamente classificabili: ad esempio ad opere di ristrutturazione si accompagnano lavorazioni semplicemente manutentive su altre parti dell'edificio, oppure lo stesso intervento di restauro e di risanamento richiede la concessione onerosa per le parti destinate a commerciale-terziario e semplice autorizzazione per quelle residenziali;
- che tale situazione induce gli operatori a frammentare in più progetti, e quindi in più provvedimenti, l'intervento, alimentando confusione ed una conflittualità con gli uffici certamente non

positiva, con ulteriori difficoltà in caso di proprietà frazionate;

che si ravvisa infine la necessità di chiarificazioni integrative in tema di attrezzature religiose, di autorimesse e di portici;

Ritenuto necessario formulare i seguenti criteri atti a correlare in modo oggettivo e perequante gli interventi di sistemazione di uno stesso complesso e/o edificio ed i relativi contributi concessori, ove dovuti:

- a) Nel caso su uno stesso complesso o edificio vengano eseguite opere diversamente classificabili per parti distinte di esso, gli oneri concessori verranno calcolati limitatamente a quelle porzioni per le quali l'intervento richieda il provvedimento oneroso.
La diversificazione della qualificazione dell'intervento non potrà scendere sotto la soglia dell'unità immobiliare.
- b) L'utilizzo, con trasformazioni, del sottotetto comporterà l'onerosità del provvedimento limitatamente a tale porzione, alla stregua di un normale ampliamento. E' evidente che, se anche sul resto dell'edificio l'intervento presuppone gli oneri, questi si applicheranno sul tutto.
- c) La cantina interrata, in edifici residenziali esistenti non suscettiva di autonomo diverso utilizzo, costituisce pertinenza dell'unità principale; pertanto la sua realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 94/1982, è soggetta a semplice autorizzazione gratuita a condizione che non superi il 50% della superficie lorda dell'unità principale o che sia contenuta entro la proiezione dell'edificio; per la parte eccedente tale quota sono dovuti i contributi concessori.
- d) Gli oneri dovuti per il recupero non potranno superare quanto sarebbe dovuto per analoga nuova edificazione.
Sarà in facoltà dell'interessato, che dovrà farne esplicita richiesta prima della liquidazione dei contributi da parte dell'Ufficio Oneri, chiedere che l'intervento di ristrutturazione venga considerato ai fini dei contributi di concessione, come nuova costruzione con applicazione dei relativi criteri e tariffe.
- e) Negli interventi di recupero di edifici storici, o vecchi cascinali, qualora si dia luogo al calcolo secondo il volume reale, non verrà computato il volume dei porticati e delle logge che

restino aperti. Di contro la chiusura di porticati, logge e simili verrà computata a volume reale.

- f) La realizzazione di autorimesse al servizio di fabbricati esistenti, ancorché contestuale ad un più generale intervento di recupero, non concorrere alla determinazione dei contributi concessori sino al raggiungimento della quota obbligatoria per parcheggio.

Ritenuto altresì di dover precisare che, al pari delle chiese, non sono soggette a contributi di concessione le abitazioni del clero parrocchiale e dei ministri di culto in genere, nonché le aule per la catechesi e per l'istruzione religiosa, in quanto necessarie ed indispensabili per l'esercizio del culto, e come tali debbono considerarsi opere di urbanizzazione secondaria;

Parimenti devono intendersi non soggetti a contributi, ai sensi dell'art. 9 lett. f) della legge n. 10/1977, il teatro parrocchiale, nonché gli impianti sportivi e ricreativi pertinenziali al luogo di culto, che, al pari di questo sono funzionalmente collegati alle finalità istituzionali proprie del ministero ecclesiastico/religioso;

Ritenuto infine di dover precisare il concetto di superficie lorda relativamente alle autorimesse ed i relativi criteri di computo ai fini degli oneri di urbanizzazione chiarendo come segue la specifica previsione della deliberazione G.M. 5.4.1978 n. 995/10342 P.G.: "Per superficie lorda delle autorimesse deve intendersi quella comprensiva delle murature perimetrali, delle divisorie, della metà delle murature confinanti con altre proprietà o con vani destinati ad altro uso; non sono al contrario, assoggettabili a contribuzione i passaggi, corsie, o cortili coperti, che servano esclusivamente o prevalentemente per l'accesso alle autorimesse medesime"; devono intendersi tali quegli spazi utilizzabili esclusivamente o prevalentemente per l'accesso alla parte di fabbricato utilizzato come autorimessa; devono invece essere compresi tra le superficie computabili gli spazi di manovra necessari per l'ingresso e l'uscita da ogni posto macchina o singola autorimessa;

Ritenuto altresì di dover precisare che restano confermate tutte le altre determinazioni assunte con i provvedimenti su richiamati;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile ed alla legittimità del

presente provvedimento espressi rispettivamente in data 4.3.1991 dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, in data 11.3.1991 dal Direttore dei Servizi di Ragioneria ed in data 21.3.1991 dal Segretario Generale;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti:

d e l i b e r a

di approvare ad integrazione e modifica dei provvedimenti citati in premessa i criteri di determinazione dei contributi concessori di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti.

el/5

PRESIDENTE

Boninsegna dal n. 1231 al n. 1346

Vivetti dal n. 1347 al n. 1350

ASSESSORE ANZIANO

Savoldi dal n. 1231 al n. 1346

Gorlani dal n. 1347 al n. 1350.

SEGRETARIO

La Rocca

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 3.4.1991 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 47 legge 8.6.1990, n. 142).

Brescia, 3 aprile 1991

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Pietro La Rocca

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brescia, 3 aprile 1991

IL SEGRETARIO GENERALE

V. IL SINDACO